



Comune di Toritto

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| N. 60 del Reg. Data 30-11-2023 | OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta del mese di novembre, convocato in via Ordinaria mediante appositi avvisi a norma di legge, in seduta pubblica ed in presenza, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, con inizio dei lavori alle ore 15:00 circa e con il prosieguo.

All'appello nominale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri come di seguito riportato:

| | | | | | |
|----------------------|----------|-------------|-------------------|----------|-------------|
| Rotunno Dionisio | Presente | Sindaco | Frappampina Teres | Presente | Consigliere |
| Scarangella Marianna | Presente | Consigliere | Raguseo Carmine | Presente | Consigliere |
| Sardone Giovanna | Presente | Consigliere | Regina Pasquale | Presente | Consigliere |
| Quarto Giuseppe | Presente | Consigliere | Cirillo Giuseppe | Presente | Consigliere |
| Cotrone Franco | Presente | Consigliere | Mirra Marta | Presente | Consigliere |
| Pinto Rocco | Presente | Consigliere | Mele Benedetta An | Presente | Consigliere |
| Devito Paola | Assente | Consigliere | | | |

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE** dichiara aperta la seduta.

Assiste e partecipa il Segretario Comunale Lore' Pietro che svolge funzioni di ufficiale verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Illustra l'Assessore Giuseppe QUARTO.

Consigliere Giuseppe CIRILLO, che sottolinea nuovamente il fatto che quest'anno per la prima volta il piano di riequilibrio ci consentirebbe di variare la misura dell'aliquota;

Assessore Giovanna SARDONE ricorda che è meglio attendere la definitiva espressione della Corte dei Conti sul piano di riequilibrio.

Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta n. 56

PRESENTI 12

ASSENTI 1 (Consigliere Paola DEVITO)

FAVOREVOLI 8

CONTRARI 4 (Consiglieri Pasquale REGINA, Giuseppe CIRILLO, Marta MIRRA, Benedetta Antonia MELE)

ASTENUTI 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

DATO ATTO CHE l'articolo 151 del D. lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 Dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, che ha modificato il principio contabile applicato concernente la Programmazione, Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 38 del 27/10/2016 con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario ex art. 243 bis d.lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di C.C. n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata avviata la procedura di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 1 commi 888 e 889 della legge n. 205/2017;
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 23/02/2018 con la quale è stata approvata la riformulazione del piano di riequilibrio finanziario approvato con DCC n. 38/2016;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15.07.2021 con cui è stato approvato l'adattamento del percorso di risanamento del Piano di Riequilibrio Pluriennale Finanziario ex art. 243 bis del D. Lgs. 267/00, adottato con deliberazione di C.C. n. 38 del 27.10.2016 e riformulato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 23.02.2018;
- la deliberazione n. 68/2022/PRSP del 14/04/2022, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Puglia approvava il Piano di riequilibrio adattato con D.C.C. n. 14 del 15/07/2021;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/03/2023 ad oggetto “ Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2023” con cui l'Ente deliberava, nella misura massima, le aliquote IMU sulla base della normativa vigente;

RICHIAMATA, INOLTRE, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19/05/2020 ad oggetto “Approvazione del regolamento di disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 740 della Legge 160/2019, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 – salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 – non costituisce presupposto dell'imposta, e quindi restano escluse dall'imu le seguenti fattispecie:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, per questi ultimi anche in assenza di residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, adibiti ad abitazione principale;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, a soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,

- posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RILEVATO, INOLTRE, CHE i commi dal 748 al 754 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevedono invece che:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 616/77;
- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del dl 557/93 conv. dalla Legge 133/94, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono invece esenti dall'IMU;
- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale, e diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati in categoria D (di cui all'art. 1 commi da 750 a 753 della Legge 160/2019), l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RILEVATO, INOLTRE, CHE il comma 758 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, prevede l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/04, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3 del decreto legislativo sopra citato, indipendentemente dalla loro ubicazione;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1 comma 744 della Legge 160/2019 è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

DATO ATTO CHE:

- l'art.1 comma 757 della Legge n.160/2019 prevede che qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;
- l'art.1 comma 767 della Legge n.160/2019 come modificato dall'art.1 comma 837 della Legge 197 del 29/12/2022 che prevede “*Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755*”;
- la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 che ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021, in particolare ha precisato “*solo da tale anno e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante*”.

EVIDENZIATO che è stato approvato un emendamento dalla Commissione Finanze del Senato al decreto n. 132/2023, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (c.d. decreto proroghe), che proroga la decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU al 2025;

RITENUTO DUNQUE di riservarsi di diversificare le aliquote in riferimento alle fattispecie individuate allorquando sarà emesso il decreto del ministro dell'Economia e delle finanze ai sensi e per effetto del comma 756 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- la legge 197 del 29/12/2022;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESO CHE, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del consiglio comunale;

PRESO ATTO CHE il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 attestando, ai sensi dall'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

PRESO ATTO CHE il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000 attestando la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO CHE non occorre acquisire specifico parere del Revisore dei Conti sulle deliberazioni delle tariffe e delle aliquote in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'art. 174 del TUEL (parere Ministero dell'Interno – Dipartimenti per gli Affari Interni Territoriali – Direzione

Centrale della Finanza Locale) e d'altronde l'art. 239, c. 1, lettera b), punto 7, TUEL richiede il parere specifico sui soli atti regolamentari di applicazione dei tributi locali;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

DELIBERA

- 1) di confermare nella misura massima prevista dalla Legge 160/2019, le aliquote e detrazioni relative alla imposta municipale propria (IMU);
- 2) di dare atto, per tutto quanto sopra, che le aliquote e detrazioni imu 2024 risultano dal prospetto che segue:

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU

| <i>Tipologia imponibile</i> | <i>Aliquote IMU 2024</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7) con detrazione di € 200,00 | 0,60% |
| abitazione principale non appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7) | esente da I.M.U. |
| unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari soci segnatari, per questi ultimi anche in assenza di residenza anagrafica | esente da I.M.U. |
| fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture, adibiti ad abitazione principale | esente da I.M.U. |
| casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, a soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso | esente da I.M.U. |
| un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica | esente da I.M.U. |
| unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata - l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare | esente da I.M.U. |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,10% |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale condizione e non siano in ogni caso loca | 0,25% |
| Terreni agricoli | esente da I.M.U. |
| Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d. lgs. 99/04 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 co. 3 del D. lgs. 99/04 | esente da I.M.U. |
| Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 1,06% |
| Immobili diversi da abitazione principale e diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 1,06% |
| Aree fabbricabili | 1,06% |

- 3) di dare atto che le aliquote e detrazioni IMU oggetto del presente deliberato decorrono dal 1° gennaio 2024;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione livello 1 "provvedimenti" – sottosezione livello 2 "provvedimenti organi indirizzo politico";
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza ed indifferibilità in ragione della necessità di provvedere tempestivamente agli adempimenti previsti per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 dopo separata e successiva votazione:

PRESENTI 12

ASSENTI 1 (Consigliere Paola DEVITO)

FAVOREVOLI 8

CONTRARI 4 (Consiglieri Pasquale REGINA, Giuseppe CIRILLO, Marta MIRRA, Benedetta Antonia MELE)

ASTENUTI 0

Infine, il Presidente del Consiglio, nulla essendo rimasto da discutere o deliberare alle 17:10 circa dichiara chiusa la seduta consiliare.

PARERI OBBLIGATORI

(EX ARTT. 49 e 147 bis, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, n. 267)

Parere di Regolarita' tecnica

VISTO: sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Toritto, 20-11-2023

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Giovanna Bracco

Parere di Regolarita' contabile

VISTO: sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria. Si attesta altresì che la proposta è compatibile con il piano di riequilibrio finanziario e con gli obblighi previsti dalla legge per gli Enti strutturalmente deficitari di cui agli artt. 243 e ss. Del D.lgs. n. 267/2000

Toritto, 20-11-2023

Il Responsabile del Settore

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Comunale**

F.to Il Sig. Pinto Rocco

IL Segretario

F.to Lore' Pietro

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, D.Lgs. 267/2000)**

N° 33 di Registro delle Pubblicazioni

- E' stata affissa all'Albo pretorio Comunale il giorno 09-01-2024 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000);
Toritto, li 09-01-24.

Il Segretario Comunale
Lore' Pietro

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno **30-11-23**
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)
- Diventerà esecutiva decorso il termine di legge